



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82 Del 18-07-2015

**Oggetto: Tariffe Imposta Comunale Pubblicita' e Diritto sulle Pubbliche affissioni .
Applicazione anno 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Bacci Lorenzo	Sindaco	P
Camici Libera	Vicesindaco	P
Crespolini Andrea	Assessore	P
Demi Riccardo	Assessore	A
Fantozzi Donatella	Assessore	A
Menicagli Roberto	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Bacci Lorenzo assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Di Blasi Rosaria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	N
---------------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto delle attuali tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993 e modifiche successive;

Rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31.12.2013, penultimo anno precedente al 2015, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

Rilevato che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 16.844 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe IV;

Visto l'art. 30 comma 14 della legge 23.12.1999 n. 488 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il con decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2015 le stesse tariffe approvate nel 2014;

Visto il T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – e il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti in forma scritta, i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria, in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2015 le stesse tariffe, come di seguito riportate, deliberate per l'anno 2014 per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:
2. PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. Pubblicità ordinaria (luminosa e non luminosa)

Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

ART. 12 D. Lgs. 507/93 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
--

TIPO	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
Ordinaria superf. Fino a 1 mq.	€ 1,410	€ 2,820	€ 4,229	€ 14,099
Ordinaria superf. Comprese tra mq. 1,01 e 5,50	€ 1,611	€ 3,223	€ 4,834	€ 16,113
Luminosa fino a 1 mq.	€ 2,820	€ 5,640	€ 8,459	€ 28,198
Luminosa superfici comprese tra mq. 1,01, e 5,50	€ 3,223	€ 6,445	€ 9,668	€ 32,227

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
- Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa di base

2. Tariffa effettuata con veicoli.

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture, autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie.

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i

suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa di base è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della Ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè non sia apposta per più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 13 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI

TIPO	ANNUALE
Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	€ 78,088
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	€ 78,088
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	€ 52,059
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	€ 52,059
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 26,029

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
- Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa di base.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.

ART. 14 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

TIPO	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
Superfici fino a 1 mq.	€ 4,338	€ 8,676	€ 13,015	€ 43,382
Superfici comprese tra 1, 01 mq. e 5,50 mq.	€ 4,958	€ 9,916	€ 14,874	€ 49,580

4. Pubblicità con proiezioni

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

ART. 14 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

Per ogni giorno di esecuzione – Categoria normale € 2,711

Per i primi 30 giorni € 2,711 dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,356.

5. Pubblicità con striscioni e mezzi similari.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

ART. 15 comma 1 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

TIPO	Fino a 15 giorni	Fino a 30 giorni	Fino a 45 giorni	Fino a 60 giorni
Superfici fino a 1 mq.	€ 14,099	€ 28,198	€ 42,298	€ 56,397
Superfici comprese tra 1, 01 mq. e 5,50 mq.	€ 16,113	€ 32,227	€ 48,340	€ 64,454

6. Pubblicità con aeromobili.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

ART. 15 comma 2 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI.

Tariffa al giorno - € 65,073

7. Pubblicità con pannelli frenati e simili.

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

ART. 15 comma 3 D. Lgs. 507/93– TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI.

Tariffa al giorno - € 32,537

8. Pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli,

Per la Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

ART. 15 comma 4 D. Lgs. 507/93– TARIFFA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	-	€.
2,711		

9. Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (sonora)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 15 comma 5 D. Lgs. 507/93– TARIFFA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	-	€ 8,134
--	---	---------

Ai sensi del D. Lgs. 507 del 15.11.1993 art. 9 comma 2 ogni pagamento d'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle 0,50 € , per eccesso se superiore.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 19 comma 5 D. Lgs. 507/93– DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe per ciascun foglio di cm. 70x100 o frazioni	Superfici inferiori a 1 mq.	Superfici superiori a 1 mq.
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,193	€ 1,363
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,358	€ 0,409

Manifesti di cm. 70x100 = fogli n. 1
 Manifesti di cm.100x140= fogli n. 2
 Manifesti di cm.140x200= fogli n. 4
 Manifesti di m. 6x3= fogli 24

Fino a giorni	10 giorni	15 giorni	20 giorni	25 giorni	30 giorni
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Superfici inferiori a 1 mq.	€ 1,193	€ 1,550	€ 1,908	€ 2,266	€ 2,624
Superfici superiori a 1 mq.	€ 1,363	€ 1,772	€ 2,181	€ 2,590	€ 2,999

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

AFFISSIONI D'URGENZA (ART. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione di € 25,82 per ogni commissione.

ESENZIONI DEL DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 21 D.Lgs. 507/93)

Ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 sono esenti dal servizio delle pubbliche affissioni:

- a) Manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) Manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle marmi;
- c) Manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati;

RIDUZIONE DEL DIRITTO DI AFFISSIONE (ART. 22 D.Lgs. 507/93)

La tariffa del servizio è ridotta alla metà ai sensi del sopra citato articolo nei seguenti casi:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tariffe Imposta Comunale Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche affissioni . Applicazione
anno 2015.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li 16-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Donati Donatella**

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 17-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to **Parziale Catuscia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. Bacci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Di Blasi Rosaria

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge n.267/00.

Collesalveti, lì 01-09-2015

L'Ufficio Segreteria
Cantarelli Lucia

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr. 791 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Collesalveti, lì 01-09-2015

L'Ufficio Segreteria
Cantarelli Lucia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 12-09-2015 dopo il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Collesalveti, lì 01-09-2015

L'Ufficio Segreteria